
fisconline - banca dati tributaria - © Wolters Kluwer Italia Srl - P.I. 10209790152
- 23/2/2009 - 17:47 - \$12578142 - 82.107.139.210 - 5892285
9646b68d5440d489a3ac876147e92076-607 -

D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 [c.d. "Nuovo Tuir"]
Nuovo testo risultante dal D.Lgs. 12 dicembre 2003, [n. 344](#).
[vd. c.d. "[vecchio Tuir](#)"]

Art. 86. [ex [art. 54](#)]

Plusvalenze patrimoniali [\(1\)](#)

Versione: 2

Modificativo: D.Lgs. 18 novembre 2005, n. 247

Decorrenza: Dal 2 dicembre 2005

Entrata in vigore:

1° gennaio 2004

1. Le plusvalenze dei beni relativi all'impresa, diversi da quelli indicati nel comma 1 dell'articolo 85, concorrono a formare il reddito:

- a) se sono realizzate mediante cessione a titolo oneroso;
- b) se sono realizzate mediante il risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento dei beni;
- c) se i beni vengono assegnati ai soci o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa. [\(2\)](#)

2. Nelle ipotesi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 la plusvalenza è costituita dalla differenza fra il corrispettivo o l'indennizzo conseguito, al netto degli oneri accessori di diretta imputazione, e il costo non ammortizzato. Concorrono alla formazione del reddito anche le plusvalenze delle aziende, compreso il valore di avviamento, realizzate unitariamente mediante cessione a titolo oneroso. Se il corrispettivo della cessione è costituito esclusivamente da beni ammortizzabili, anche se costituenti un complesso o ramo aziendale, e questi vengono complessivamente iscritti in bilancio allo stesso valore al quale vi erano iscritti i beni ceduti, si considera plusvalenza soltanto il conguaglio in denaro eventualmente pattuito.

3. Nell'ipotesi di cui alla lettera c) del comma 1, la plusvalenza è costituita dalla differenza tra il valore normale e il costo non ammortizzato dei beni.

4. Le plusvalenze realizzate, diverse da quelle di cui al successivo articolo 87, determinate a norma del comma 2, concorrono a formare il reddito, per l'intero ammontare nell'esercizio in cui sono state realizzate ovvero, se i beni sono stati posseduti per un periodo non inferiore a tre anni, o a un anno per le società sportive professionistiche, a scelta del contribuente, in quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi, ma non oltre il quarto. La predetta scelta deve risultare dalla dichiarazione dei redditi; se questa non è presentata la plusvalenza concorre a formare il reddito per l'intero ammontare nell'esercizio in cui è stata realizzata. Per i beni che costituiscono immobilizzazioni finanziarie, diverse da quelle di

cui al successivo articolo 87, le disposizioni dei periodi precedenti si applicano per quelli iscritti come tali negli ultimi tre bilanci; si considerano ceduti per primi i beni acquisiti in data più recente. [\(3\)](#)

5. La cessione dei beni ai creditori in sede di concordato preventivo non costituisce realizzo delle plusvalenze e minusvalenze dei beni, comprese quelle relative alle rimanenze e il valore di avviamento.

5-bis. Nelle ipotesi dell'articolo 47, commi 5 e 7, costituiscono plusvalenze le somme o il valore normale dei beni ricevuti a titolo di ripartizione del capitale e delle riserve di capitale per la parte che eccede il valore fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni. [\(4\)](#)

Note:

[\(1\)](#) Vedasi:

- l'[art. 25](#), L. 2 dicembre 1975, n. 576, concernente la rivalutazione monetaria dei beni delle imprese;
- gli [artt. 1-11](#), L. 19 marzo 1983, n. 72, concernenti la rivalutazione monetaria dei beni delle imprese;
- gli [artt. 3, 4 e 5](#), L. 29 dicembre 1990, n. 408, concernenti la rivalutazione (facoltativa) dei beni delle imprese;
- gli [artt. 25 e 26](#), L. 30 dicembre 1991, n. 413, concernenti la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili e delle aree fabbricabili delle imprese;
- l'[art. 2](#), comma 3, D.L. 30 dicembre 1991, n. 417, convertito dalla L. 6 febbraio 1992, [n. 66](#), circa la possibilità di avvalersi delle disposizioni di cui alla [L. n. 408/1990](#) da parte dei soggetti che alla data del 1° gennaio 1991 avevano già approvato il bilancio o rendiconto;
- il D.Lgs. 30 dicembre 1992, [n. 544](#), recante *"Attuazione della direttiva del Consiglio 90/434/CEE relativa al regime fiscale comune da applicare alle fusioni, alle scissioni, ai conferimenti d'attivo ed agli altri scambi di azioni concernenti società di Stati membri diversi"*;
- l'[art. 30](#) (*"Società di comodo. Valutazione dei titoli"*), [L. 23 dicembre 1994, n. 724](#), nel testo in vigore prima delle modifiche introdotte dall'[art. 3, comma 37](#), L. 23 dicembre 1996, n. 662, circa la tassazione delle plusvalenze da rivalutazione monetaria e di quelle in sospensione d'imposta, in caso di scioglimento agevolato delle società di comodo (ex comma 3), nonché circa la tassazione con imposta sostitutiva del valore normale dei beni assegnati ai soci per la parte eccedente il costo fiscalmente riconosciuto (ex comma 2);
- l'[art. 4](#) (*"Disposizioni in materia di interventi a sostegno del reddito"*), comma 23, D.L. 1° ottobre 1996, n. 510, convertito dalla L. 28 novembre 1996, [n. 608](#), circa le plusvalenze derivanti dalle cessioni di beni relativi alle attività produttive dismesse, effettuate gratuitamente nei confronti degli enti locali territoriali, degli enti pubblici e di altri soggetti pubblici;
- gli [artt. 1, 2, 3, 4, 5 e 6](#), D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358 recante *"Riordino delle imposte sui redditi applicabili alle operazioni di cessione e conferimento di aziende, fusione, scissione e permuta di partecipazioni"*;

- l'[art. 13](#) ("*Plusvalenze*"), D.Lgs. 17 maggio 1999, n. 153, circa le plusvalenze realizzate dalle Fondazioni bancarie o dalle società nelle quali le fondazioni hanno conferito le partecipazioni bancarie, derivanti dal trasferimento delle azioni della società bancaria conferitaria;
- l'[art. 8](#), L. 21 novembre 2000, n. 342, circa le operazioni di conferimento di beni o di aziende a favore dei centri di assistenza fiscale, nonché circa le cessioni di beni, aziende o ramo di azienda, effettuate da società di servizi il cui capitale è posseduto da società di cui all'[art. 32](#), comma 1, D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, nei confronti dei Caf di cui al medesimo articolo;
- l'[art. 90](#) ("*Sperimentazioni gestionali*"), L. 23 dicembre 2000, n. 388.
- l'[art. 7](#), D.L. 25 settembre 2001, n. 351, convertito dalla [L. 23 novembre 2001, n. 410](#), circa le plusvalenze derivanti dalle partecipazioni ai fondi di investimento immobiliare.

(2) Vedasi:

- l'[art. 27](#) ("*Disposizioni in favore delle popolazioni colpite da calamità pubbliche*"), comma 2, L. 13 maggio 1999, n. 133;
- l'[art. 54](#) ("*Donazioni di opere librerie e di dotazioni informatiche*"), L. 21 novembre 2000, n. 342.

(3) Circa i beni che si considerano immobilizzazioni finanziarie vedansi:

- l'[art. 3, comma 106](#), L. 28 dicembre 1995, n. 549;
- l'[art. 11](#), comma 2, D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 38.

(4) Comma aggiunto dall'[art. 6](#), comma 1, D.Lgs. 18 novembre 2005, n. 247, in vigore dal 2 dicembre 2005.

Ai sensi del comma 13 dell'[art. 6](#), D.Lgs. n. 247/2005, le disposizioni del presente comma hanno effetto per i periodi di imposta che iniziano a decorrere dal 1° gennaio 2004.